

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 16 /2018

composta dai seguenti magistrati:

Pres. Giovanni Coppola
Cons. Rossella Cassaneti
Cons. Alessandro Forlani
Cons. Rossella Bocci
I Ref. Francesco Sucameli
I Ref. Raffaella Miranda
I Ref. Carla Serbassi Relatore

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 06 febbraio 2018

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n. 13101 del 17 novembre 2017, a firma del Sindaco del Comune di Altavilla Irpina (Av);

Vista l'ordinanza presidenziale n.5 /2018, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Carla Serbassi

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Altavilla Irpina chiede a questa Corte “se, in presenza di un provvedimento del Tribunale dei minori di collocamento in strutture protette di un minore, con contestuale revoca della potestà genitoriale, nonché di prosieguo del provvedimento amministrativo fino a 21 anni, ai sensi dell’art. 433 c.c., possa il comune accollarsi gli oneri economici conseguenti, in presenza di familiari diretti con capacità reddituale accertata”.

DIRITTO

In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine alle richieste di parere avanzate direttamente dall’organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, il Collegio ritiene soggettivamente ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l’istanza in esame, in quanto formulata dall’organo di vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno.

Quanto al requisito *dell’ammissibilità oggettiva*, si deve tenere conto dell’indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

E’ stato chiarito dalla Corte dei conti che “la materia della contabilità pubblica (...) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006).

L’esercizio della funzione consultiva va, pertanto, interpretato alla stregua dei principi sopra enunciati e coerentemente con quanto ribadito dalla Sezione delle autonomie, secondo cui, “la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (...) può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica”, in quanto “si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”.

In definitiva, l’ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

Alla luce dei predetti principi, il Collegio ritiene che la richiesta di parere all’odierno esame difetti dei requisiti oggettivi necessari ad una disamina nel merito in quanto, il quesito proposto, afferisce ad una questione gestionale che coinvolge posizioni di diritto soggettivo del minore, rapporti tra lo stesso, l’istituto affidatario, i genitori e il Comune, con possibilità di contrasti giurisprudenziali a seguito di eventuali contestazioni davanti al giudice civile, con inammissibili interferenze tra la funzione consultiva di questa Corte e la funzione giurisdizionale del G.O..

Ogni decisione che il Comune volesse assumere in merito ai fatti in questione non potrebbe prescindere dall’analisi concreta della fattispecie, considerando le statuizioni del Giudice minorile,

la capacità reddituale dei familiari del minore, il contenuto del proprio regolamento nella materia in questione (che deve disciplinare i criteri, le modalità e le procedure per gli interventi di natura economica nei confronti di persone e categorie assistibili), oltre che le disposizioni di legge, anche al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa per spese non dovute da parte dell'ente, e suscettibili di essere vagliate dall'Organo requirente di questa Corte.

Si ritiene opportuno rammentare che gli oneri economici derivanti dagli interventi disposti a favore di minori sono a carico primariamente dei genitori, anche ove a questi sia precluso l'esercizio della potestà genitoriale, e degli altri soggetti indicati nell'art. 433 del c.c., come previsto anche dall'art. 25 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404; tale regola, d'altra parte, "non potrebbe essere derogata nemmeno da parte dell'autorità giudiziaria con espressa previsione contraria, non potendo questa trovare causa nel "compito di assistenza che grava sui comuni" ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.p.r. n. 616 del 1977" stabilendo, tale ultima norma che i comuni sono tenuti soltanto ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, e che non si è inteso rendere la materia "beneficenza pubblica" gratuita, mantenendo anzi espressamente la distinzione tra "erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento (art. 22)" (cfr. Del. 2/2016 della Sezione di controllo Corte dei conti Molise e Cass. Pen, sez. VI, 24 aprile 2007, n. 16559).

In definitiva, è evidente che questa Sezione, se si esprimesse sulla questione proposta, esternerebbe una valutazione sulla soluzione concreta da applicare ad uno specifico caso, con l'effetto di trasformare la funzione consultiva in una verifica di legittimità di atti, valutazioni e/o comportamenti posti o da porre in essere dagli Organi comunali, attività preclusa a questa Corte in ambito consultivo.

Anche per evitare, si ribadisce, possibili interferenze con eventuali consequenziali profili giudiziari, riferibili a contenziosi fra il Comune ed i soggetti privati coinvolti nelle questioni prospettate.

PQM

Per tutto quanto innanzi esposto, la richiesta di parere in esame va dichiarata inammissibile.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'ente istante.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 06 febbraio 2018.

Il relatore
Carla Serbassi

Il Presidente
Giovanni Coppola

Depositato in Segreteria in data 16 febbraio 2018

Il Direttore del Servizio di supporto
dott. Mauro Grimaldi